

S.I.E.M.

SOCIETA' INTERCOMUNALE ECOLOGICA MANTOVA S.P.A.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO**

PARTE SPECIALE G

Reati ambientali

EMISSIONE E MODIFICHE			
<i>rev.</i>	<i>data</i>	<i>descrizione</i>	<i>Approvato</i>
-	Gg/mm/anno	Prima emissione	Amministratore Unico
<p><i>Il Modello di Organizzazione e Gestione Controllo, compresi i relativi Allegati, è un documento riservato e di proprietà di S.I.E.M. – Società Intercomunale Ecologica Mantovana s.p.a. In quanto tale non potrà essere divulgato a terzi, interamente o in parte, senza espressa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Unico della Società.</i></p>			

INDICE

1. TIPOLOGIA DI REATO	4
1.1 DANNEGGIAMENTO SPECIE E SITI PROTETTI	4
1.2 INQUINAMENTO DEL SUOLO, DELLE ACQUE E DELL'ATMOSFERA	4
1.3 REATI CONNESSI AL CICLO DEI RIFIUTI.....	6
1.4 TUTELA SPECIE IN VIA DI ESTINZIONE	8
1.5 TUTELA DELL'OZONO STRATOSFERICO	8
1.6 INQUINAMENTO PROVOCATO DALLE NAVI.....	8
2. INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI E ATTIVITA' SENSIBILI	9
3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO.....	10
4. PRESID E PROTOCOLLI DI PREVENZIONE	12
5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	13

1. TIPOLOGIA DI REATO

Il governo italiano ha recepito le direttive europee in merito ai danni ambientali che impongono di sanzionare penalmente le condotte illecite individuate dalla Direttiva 2008/99 e di introdurre la responsabilità delle persone giuridiche.

Il D.Lgs 121 del 7 luglio 2011, recependo la Direttiva Comunitaria ha modificato il D.Lgs 231/2001 introducendo l'**art. 25-undecies** ed ha esteso la responsabilità amministrativa delle Società anche per i Reati Ambientali.

La presente Parte Speciale si riferisce ai **Reati Ambientali** così come introdotti dall'art. 2 del D.Lgs. 121/2001 ed elencati all'art. 25-undecies del D. Lgs. 231/2001 (di seguito anche Decreto), modificato con L. 68 del 22 maggio 2015 e da ultimo con D.Lgs 21/2018 con specifico riferimento ai casi che potrebbero configurarsi, in via astratta, in capo a S.I.E.M. – Società Intercomunale Ecologica Mantovana s.p.a. (di seguito S.I.E.M. o la Società).

L'introduzione dell'art. 25-undecies all'interno del D. Lgs. 231/2001 ha esteso la responsabilità amministrativa alle seguenti macro aree di reati:

1. danneggiamento specie e siti protetti;
2. inquinamento del suolo, delle acque e dell'atmosfera;
3. reati connessi al ciclo dei rifiuti;
4. tutela specie in via di estinzione;
5. tutela dell'ozono stratosferico;
6. inquinamento doloso e colposo provocato dalle navi.

Indichiamo di seguito una **sintesi**, non esaustiva, delle fattispecie di reato richiamati dall'art. 25-undecies, per la cui trattazione completa si rimanda ai testi di legge.

1.1 DANNEGGIAMENTO SPECIE E SITI PROTETTI

- **Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.)**
- **Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.)**

1.2 INQUINAMENTO DEL SUOLO, DELLE ACQUE E DELL'ATMOSFERA

➤ **Controllo degli scarichi (art. 137 D.Lgs 152/2006)**

“Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito [...]”

➤ **Bonifica dei siti (art. 257 D. Lgs 152/2006)**

➤ **Emissioni in atmosfera di impianti e attività (art. 279 D. Lgs. 152/2006)**

E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria:

- *Chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata*
- *Chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione [...]*
- *Chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni [...]*

➤ **Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)**

E' punito [...] chiunque cagiona abusivamente una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) *delle acque o dell'aria o di porzioni estese o significative del suolo e del sottosuolo*
- 2) *di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora e della fauna*

➤ **Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)**

➤ **Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)**

➤ **Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)**

➤ **Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)**

ESEMPI

- *Violazioni degli obblighi relativi alle emissioni in atmosfera che determini il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla normativa vigente o relative prescrizioni imposte dall'Autorità o qualunque altra condotta dolosa o colposa, legata alla produzione,*

che determini inquinamento o pericolo di inquinamento anche dell'acqua, del suolo o del sottosuolo di cui all'art. 452 bis e quinquies

- Errata gestione post operativa delle discariche con conseguente inquinamento delle acque, del suolo e del sottosuolo
- Scarico di acque reflue contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizione autorizzatorie o di altre prescrizioni dell'Autorità competente.

1.3 REATI CONNESSI AL CICLO DEI RIFIUTI

➤ **Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D. Lgs 152/2006)**

E' punito, con diverse pene in relazione al reato commesso:

- *“Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione [...]*
- *“Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata [...]*
- *“Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, [...]*
- *“Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni [...]*

➤ **Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.Lgs. 152/2006)**

Sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria:

- *“I soggetti di cui all'articolo 190, comma 1, che non abbiano aderito al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) [...] e che omettano di tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico [...]*”
- *I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa che non adempiano all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico [...]*
- *“Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) [...] ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti...”*

- **Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D. Lgs 152/2006)**
- **Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 – quaterdecies c.p.)**
- **Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis D.Lgs. 152/2006)**

Sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria:

- *“I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) nei termini previsti [...]*
- *“I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)*
- *“Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento...*
- *“Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti [...]*
- *Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata*

ESEMPI

- Conferimento di rifiuti speciali pericolosi e/o non pericolosi ad un operatore privo di relativa autorizzazione al trasporto/smaltimento.
- Predisposizione di certificati di analisi dei rifiuti che forniscono false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti.
- Utilizzo di certificati falsi durante il trasporto di rifiuti.

- Violazione degli obblighi di comunicazione e tenuta di registri e formulari in quanto tali illeciti possono essere prodromici rispetto ad altri reati ambientali formalmente inseriti nell'ambito del Decreto 231.
- Mancata tenuta e conservazione del registro di carico e scarico, mancata tenuta e conservazione del formulario e mancato invio della dichiarazione Sistri.

1.4 TUTELA SPECIE IN VIA DI ESTINZIONE

- **Commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 1 e 2 L. 150/1992)**
- **Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (art. 6 Legge 150/1992)**

1.5 TUTELA DELL'OZONO STRATOSFERICO

- **Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3 Legge 549/1993)**
 1. *"[...]... è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, [...]"*

ESEMPI

- Utilizzo oltre i termini di legge, di impianti e attrezzature contenenti sostanze lesive dell'ozono.

1.6 INQUINAMENTO PROVOCATO DALLE NAVI

- **Inquinamento doloso (art. 8 D.Lgs 202/2007)**
- **Inquinamento colposo (art. 9 D.Lgs 202/2007)**

2. INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI E ATTIVITA' SENSIBILI

Le aree e i processi che S.I.E.M. ha individuato al proprio interno come sensibili, nell'ambito dei Reati di cui al Decreto e dell'applicazione delle relative sanzioni, con particolare riferimento ai Reati Ambientali sono:

- ✓ Gestione post operativa discariche
- ✓ Adempimenti in materia di gestione dei rifiuti

3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale si riferisce, specificamente, a tutti coloro che, in ambito S.I.E.M. operano con riferimento ad attività di produzione, gestione e controllo aventi possibili impatti su una delle materie ambientali richiamate dalla normativa in oggetto (cfr. § 1).

Nello svolgimento delle proprie attività e nei limiti dei rispettivi compiti, funzioni e responsabilità, i Destinatari devono rispettare le previsioni e le prescrizioni del Modello adottato dalla Società. Ed in particolare:

- 1) la normativa vigente applicabile sulla materia oggetto della presente Parte Speciale;
- 2) il Codice Etico della Società;
- 3) i Principi Generali di Comportamento
- 4) le Procedure Aziendali collegate ai Processi Sensibili.

In particolare ai Destinatari del Modello e specificamente di questa Parte Speciale, è fatto divieto di:

- *porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D.Lgs 231/2001;*
- *porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D.Lgs 231/2001, possano potenzialmente diventarlo;*
- *sono altresì vietate le violazioni ai principi e alle prescrizioni contenute nei protocolli e/o nelle procedure aziendali che potrebbero comportare rischi di commissione dei suddetti reati.*

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto **obbligo** in particolare di **salvaguardare** nello svolgimento di qualsiasi attività, l'ambiente circostante e contribuire allo sviluppo sostenibile del territorio.

In particolare S.I.E.M.:

- a) si impegna a garantire una corretta e trasparente gestione aziendale nel rispetto dell'ambiente e delle normative volte alla tutela dello stesso; quali il T.U. Ambientale (D.Lgs. 152/2006) , le disposizioni del codice penale e le autorizzazioni ambientali rilasciate dagli Enti competenti;
- b) si impegna ad adottare presidi organizzativi atti a preservare la corretta destinazione dei rifiuti e delle sostanze dannose per l'ambiente;
- c) si impegna alla corretta gestione di tutte le attività che possono avere impatto ambientale mediante l'adozione di un comportamento improntato ai principi di integrità, onestà, trasparenza e buona fede in relazione a qualsiasi attività aziendale da intraprendersi;
- d) si propone l'obiettivo di assegnare specifiche responsabilità gestionali al fine di tutelare l'ambiente nelle attività aziendali.

4. PRESIDI E PROTOCOLLI DI PREVENZIONE

Al fine di assicurare il rispetto dei principi di comportamento e più in generale individuare opportune modalità di prevenzione nella realizzazione di comportamenti illeciti a rischio reato *ex art.25-undecies D.Lgs. 231/2001*, la Società promuove o predispone adeguati presidi e protocolli di comportamento al cui rispetto sono tenuti i Destinatari del Modello nello svolgimento delle proprie attività e nei limiti dei rispettivi compiti, funzioni e responsabilità.

Tra i principali presidi adottati dalla Società citiamo:

Gestione post operativa discariche

- **Convenzione di concessione in uso** per la gestione post-operativa delle discariche affidata a società esterna.
- Sistema di comunicazione e “**vincoli contrattuali**” in tema di 231 per i consulenti, i fornitori di servizi ed i partner della Società.
- **Verifiche periodiche** da parte del Direttore tecnico sullo stato delle discariche e redazione di un verbale di sopralluogo.
- **Relazione annuale** sugli aspetti gestionali delle discariche predisposta dal Direttore tecnico e condivisa con l'Amministratore Unico.
- **Accesso alle discariche** consentito al solo personale autorizzato.
- Delimitazione e protezione delle aree adibite a discarica tramite **recinzione protettiva**.

Adempimenti in materia di gestione dei rifiuti

- **Smaltimento rifiuti** affidato, per il tramite di società esterne, a **soggetti terzi specializzati** e dotati delle specifiche e necessarie autorizzazioni.
- **Analisi periodiche sul percolato prodotto** effettuate dalla società esterna cui è affidata la gestione delle discariche.
- Installazione di **specifiche attrezzature** per il monitoraggio dei livelli di percolato (es. pompe).

5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

I controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza saranno diretti a verificare la conformità delle attività aziendali in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne eventualmente in essere o a quelle che saranno eventualmente adottate in attuazione del presente documento.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le fattispecie di Attività Sensibili.

E' compito delle funzioni responsabili garantire la predisposizione e l'aggiornamento di adeguati flussi informativi verso l'OdV nell'ambito delle attività sensibili descritte nella presente Parte Speciale, in particolare:

- gli esiti negativi delle analisi effettuate sul percolato
- la relazione annuale sullo stato delle discariche
- provvedimenti o atti della pubblica autorità da cui si evinca una inosservanza, anche potenziale, degli obblighi normativi in materia ambientale;

I Destinatari del Modello devono segnalare all'Organismo di Vigilanza ogni comportamento a rischio reato e/o contrario ai principi etico-comportamentali previsti dal Modello, in tutte le fasi del processo qui indicato. Le segnalazioni saranno prese in considerazione solo se opportunamente circostanziate.

- I soggetti che ricoprono funzioni apicali e che siano responsabili di tali processi, ove, nell'espletamento del proprio dovere di vigilanza, non abbiano ravvisato la necessità di effettuare alcuna segnalazione, formalizzano tale verifica attraverso apposita dichiarazione da inviare all'OdV con cadenza semestrale.

La Società e l'Organismo di Vigilanza tutelano i soggetti da ogni effetto pregiudizievole che possa derivare dalla segnalazione.

L'Organismo di Vigilanza assicura la riservatezza dell'identità dei segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge.